



federalismi.it

Rivista di diritto pubblico italiano,
comunitario e comparato

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 09-12-2009

REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

PIEMONTE

N. 50

del 17 dicembre 2009

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2,
dello Statuto e nel
rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso

il Consiglio
regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
(di seguito
denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio
regionale la piena
attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini
ed alle
bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e
con
indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad
alcuna forma di
controllo gerarchico e funzionale.

ARTICOLO 2

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti
individuali, sociali e
politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni
iniziativa
finalizzata alla loro concreta realizzazione;
- b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della
Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con
legge 27 maggio
1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui

diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle
altre convenzioni
internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione
delle
disposizioni normative statali e regionali di tutela dei
soggetti in età
evolutiva;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e
dell'adolescenza
presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le
modalità previste
dalla presente legge;

d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei
servizi rivolti
all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione
sociale, di
discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi
di sesso, di
appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative
messe in atto per il
riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

e) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria
situazioni che
richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o
giudiziario;

f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza
sul territorio

regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

g) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non

accompagnato;

j) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;

k) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

l) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

m) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i

minorenni;

n) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali
competenti e con

soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una
cultura

dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento
dei bambini e

dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la
conoscenza di tali

diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai
mezzi di

comunicazione radio-televisiva;

o) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali,
provinciali e

comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di
regolamento e di

atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale
impatto su bambini e

ragazzi;

p) collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le
comunicazioni) nel

vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel
segnalare agli organi

competenti eventuali trasgressioni commesse;

q) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di
tutti i dati

relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in
ambito regionale,

come previsto dall'articolo 1, comma 4, del Decreto del
Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante
riordino
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
del centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a
norma dell'articolo
29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla l. 4
agosto 2006, n. 248);

r) promuove la realizzazione di servizi di informazione
destinati
all'infanzia e all'adolescenza;

s) predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale
sulla propria
attività.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei
servizi di
informazione, di cui al comma 1, lettera r) e della relazione
annuale, di cui
al comma 1, lettera s).

ARTICOLO 3

(Tutela degli interessi diffusi)

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche

della Regione e degli
enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a
bambini e ragazzi
da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da
amministrazioni o da
privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in
caso di condotte
omissive delle amministrazioni competenti;

c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il
Presidente della
Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede
giudiziaria o
amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi
dell'infanzia;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi
dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), ove
sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare
memorie scritte
e documenti ai sensi dell'articolo 10 della l. 241/1990.

ARTICOLO 4

(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

- a) segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
- b) raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
- c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
- d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/1991;
- e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice

amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente
corredate di
documenti, inerenti la condizione o gli interessi della
persona di minore età.

2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente
articolo, ha
diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche
amministrazioni non
coperti da segreto, ai sensi della l. 241/1990 e di estrarne
gratuitamente
copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le
disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione
dei dati personali).

ARTICOLO 5

(Tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i
competenti organi
regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela,
anche
tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

ARTICOLO 6

(Rapporti con il Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale ed il Garante si danno

reciproca
segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando
la propria
attività nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il Garante mantiene altresì rapporti di reciproca e costante
informazione
con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti,
nelle materie di
propria competenza.

ARTICOLO 7

(Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti
richiesti per
l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto
tra persone in
possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie
concernenti i diritti dei
minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
- c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della
prevenzione del
disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

2. Non sono eleggibili:

- a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni
e province, i

sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali,
comunali,
circostrizionali, di città metropolitana o di comunità
montana;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

3. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e
locali, di

partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore
amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o
società a

partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti
di enti, imprese

o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o
contributi

dalla Regione.

4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine
di competenza

regionale.

5. La carica di Garante è altresì incompatibile con
l'esercizio di qualsiasi

attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi
commercio o

professione.

6. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati
motivi di ordine

morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 8

(Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

ARTICOLO 9

(Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in

qualunque momento,
purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale e
al Presidente
della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno
tre mesi prima.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica
di Garante,
qualora sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui
all'articolo 7,
comma 2 o si verifichi una delle cause di incompatibilità di
cui all'articolo
7, commi 3 e 5, se l'interessato non le elimina entro quindici
giorni.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza,
per qualunque
causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della
prima seduta del
Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione
del mandato.

ARTICOLO 10

(Indennità)

1. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica
prevista per i
consiglieri regionali dall'articolo 1 della legge regionale 13
ottobre 1972,
n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri

del Consiglio e
della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle
spese
effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 11 (Relazioni e pubblicità)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed
al Presidente
della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la
relazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione
dell'infanzia e
dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi
esistenti, sulle
risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in
programma per
l'anno successivo, corredata di osservazioni, suggerimenti e
proposte circa le
innovazioni normative e amministrative da adottare. Nei casi
di particolare
importanza o comunque meritevoli di urgente
considerazione, il Garante può
inviare in ogni momento relazioni al Presidente del
Consiglio regionale ed al
Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio
regionale

dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del
Consiglio,
affinché il Consiglio le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate
nel Bollettino
ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità
su
quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione
regionale.
3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante
per avere
chiarimenti e fornire informazioni sull'attività svolta.

ARTICOLO 12

(Sede, personale e strutture)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce,
con propria
deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione degli
uffici del
Garante, i requisiti professionali del personale addetto,
promuovendone la
formazione specifica, le ulteriori modalità di funzionamento
degli uffici del
Garante.
2. Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi
di consulenti o
interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il

funzionamento della
struttura organizzativa.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera,
anche in
collegamento con l'assessorato regionale competente, con i
servizi pubblici
che hanno competenza sui minori e si avvale, per studi ed
indagini sulla
situazione minorile, dei dati relativi alla condizione
dell'infanzia e
dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi
dell'articolo 1, comma
4, del DPR 103/2007.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate
secondo le norme e le
procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del
Consiglio
regionale.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)

1. Per l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza nel
biennio 2010-2011 alla spesa pari a 200.000,00 euro per
ciascuno anno, in
termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità
previsionale di base

(UPB) DB09101 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa
fronte con le risorse
finanziarie individuate secondo le modalità previste
dall'articolo 8 della
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile
della Regione
Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo
2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003).

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 dicembre 2009

Mercedes Bresso